



CITTA' DI TORINO

DIREZIONE PATRIMONIO, FACILITY, PARTECIPATE, APPALTI ED ECONOMATO  
AREA FACILITY MANAGEMENT  
SERVIZIO AUTORIMESSE

**C.I.G.: 71310432D8 - C.U.P.: C19D17000180001**

AFFIDAMENTO MEDIANTE M.E.P.A.

RICHIESTA DI OFFERTA N. 1629984

**AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. PER L'ACQUISTO DI UN VEICOLO ALLESTITO A BIBLIOTECA MOBILE (BIBLIOBUS) OCCORRENTE ALLE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. SPESA PRESUNTA EURO 170.000,00 I.V.A. ESCLUSA.**

## SOMMARIO

- ART. 1 MODALITA' DI GARA
- ART. 2 OGGETTO DELLA FORNITURA
- ART. 3 DURATA E VALORE DEL CONTRATTO
- ART. 4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI GARA
- ART. 5 ONERI PER LA SICUREZZA
- ART. 6 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA
- ART. 7 GARANZIA PROVVISORIA
- ART. 8 GARANZIA DEFINITIVA
- ART. 9 SUBAPPALTO
- ART. 10 SPECIFICHE TECNICHE, CLAUSOLE E CONDIZIONI CHE REGOLANO LA FORNITURA
- ART. 11 TRACCIABILITA' E FLUSSI FINANZIARI
- ART. 12 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO
- ART. 13 IMPEGNO PREZZI
- ART. 14 TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA – PERSONALE
- ART. 15 CONTROLLO SULL'ESECUZIONE
- ART. 16 PENALITA'
- ART. 17 SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 19 ORDINAZIONE E PAGAMENTO
- ART. 20 RECESSO
- ART. 21 OSSERVANZA LEGGI E DECRETI
- ART. 22 ONERI PER LA SICUREZZA E SICUREZZA SUL LAVORO
- ART. 23 EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO
- ART. 24 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO

- ART. 25 FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO
- ART. 26 SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI
- ART. 27 DOMICILIO E FORO COMPETENTE
- ART. 28 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- ART. 29 COMMISSIONE GIUDICATRICE
- ART. 30 RICHIESTA CHIARIMENTI
- ART. 31 RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO E ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- Allegato 1 - Disciplinare tecnico
- Allegato 2 - Istanza di ammissione
- Allegato 3 - Dichiarazione di ottemperanza
- Allegato 4 - Patto di integrità
- Allegato 5 - Certificato di regolare esecuzione
- Allegato 6 - Dichiarazione cauzione provvisoria
- Allegato 7 - D.G.U.E. (Documento di Gara Unico Europeo)
- Allegato 8 - Certificato di conformità
- Allegato 9 - Modulo indicazione prezzi unitari ulteriori optional

## **ART. 1 MODALITA' DI GARA**

La gara sarà esperita con le modalità previste dalla procedura telematica di negoziazione del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) – Bando “Mobilità e monitoraggio - Beni e servizi per la mobilità e il monitoraggio”, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 6, e 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e dell’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e s.m.i.

Le Condizioni Generali del Contratto che verrà concluso in caso di aggiudicazione della fornitura, relative al Bando “Mobilità e monitoraggio – Beni e servizi per la mobilità e il monitoraggio” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni contenute nelle succitate Condizioni Generali di Contratto.

## **ART. 2 OGGETTO DELLA FORNITURA**

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura di n. 1 veicolo allestito a biblioteca mobile (Bibliobus). Per quanto riguarda la descrizione, le clausole, le specifiche tecniche che regoleranno la fornitura, si rimanda all’art. 10 della presente Richiesta di Offerta.
2. La gara oggetto della presente Richiesta di Offerta è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e relativi atti attuativi.
3. Per quanto non espressamente previsto in detta normativa, ai sensi dell’art. 30, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”); alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del Codice civile.

## **ART. 3 DURATA E VALORE DEL CONTRATTO**

1. La fornitura oggetto del presente appalto dovrà essere effettuata entro 200 giorni naturali continui consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto, ovvero dalla data di esecutività della determinazione di consegna anticipata ex art. 32, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  
I tempi massimi di consegna saranno prorogati di 30 giorni se il periodo che intercorre tra la data di sottoscrizione del contratto, o la data di consegna anticipata, e la data di consegna prevista dovesse includere il mese di agosto, e di 15 giorni se tale periodo dovesse includere le festività natalizie (dal 22/12 al 6/1).
2. L'importo massimo presunto per la fornitura di cui all’art. 2, comprensivo di tutti gli oneri, ammonta ad Euro 170.000,00, I.V.A. esclusa. Il prezzo offerto dalla Ditta risultata aggiudicataria potrà non incidere sull’impegno della somma posta a base di gara. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di utilizzare la differenza tra l’importo posto a base di gara e quello offerto per acquistare ulteriori optional (es. tenda esterna, tanica per acqua in acciaio

inox da 25 litri con portasapone in termoplastica avente funzione di tappo, sedie pieghevoli compatte, illuminazione esterna laterale per eventi da gestire all'esterno durante le soste, smart-tv e pc) In tale caso, la richiesta dei suddetti ulteriori optional sarà effettuata in sede di aggiudicazione, sulla base dei prezzi indicati nell'apposita scheda (allegato 9) che dovrà essere trasmessa, ai sensi dell'art. 4.2.2, lett. c), della presente Richiesta di Offerta, a corredo dell'offerta economica presentata, previa verifica della congruità dei prezzi offerti.

3. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere ad ulteriori affidamenti ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
4. L'Amministrazione si riserva l'applicazione degli istituti di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con particolare riferimento a quanto previsto ai commi 11 e 12.
5. Nel prezzo offerto si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le spese ed ogni altro onere espresso e non dalla presente Richiesta di Offerta, comunque inerente all'esecuzione della fornitura medesima.
6. Il citato importo tiene conto del costo del lavoro previsto dal C.C.N.L. di categoria vigente alla data di presentazione delle offerte.
7. **L'efficacia del contratto sarà subordinata alla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.**

#### **ART. 4**

#### **REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI GARA**

1. Soggetti ammessi a partecipare:
  - 1.1 Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli o raggruppati, di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con l'osservanza di quanto disposto dallo stesso art. 45 e dai successivi artt. 47 e 48.
2. Modalità di partecipazione:
  - 2.1 I partecipanti dovranno presentare offerta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione secondo le modalità ivi previste.
  - 2.2 Gli operatori economici dovranno inviare in via telematica sulla piattaforma M.E.P.A. la seguente documentazione:
    - a. Istanza di gara, con autocertificazione contenente le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successivamente verificabili, secondo il fac-simile allegato alla presente Richiesta di Offerta (allegato 2);
    - b. Dichiarazione di ottemperanza ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., come da fac-simile allegato alla presente Richiesta di Offerta (allegato 3);
    - c. Offerta tecnica, corredata da idonea ed esauriente documentazione descrittiva delle caratteristiche possedute dall'autotelaio offerto, da cui possa essere desunto il rispetto delle specifiche richieste nell'art. 1.1 del Disciplinare tecnico (allegato 1) e dalla documentazione richiesta al successivo art. 6.3.1 della presente Richiesta di Offerta;
    - d. Offerta economica (data dal sistema M.E.P.A.), corredata del prospetto contenente l'indicazione dei prezzi unitari degli optional per eventuali ulteriori forniture (allegato 9), di cui all'artt. 3 e 6.17 della presente Richiesta di Offerta.  
L'offerta dovrà contenere, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, anche l'indicazione degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che saranno affrontati dall'Impresa nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

- e. Cauzione provvisoria con le modalità di cui al successivo art. 7, corredata da dichiarazione che il documento in originale comprovante la costituzione della cauzione è identico a quello trasmesso in via telematica e che sarà esibito su richiesta dell'Amministrazione (allegato 6).
- f. Patto di integrità sottoscritto dal Legale rappresentante della Ditta (allegato 4).
- g. Documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS, comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. I soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema, accedendo all'apposito link sul portale A.N.A.C. al seguente indirizzo [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it) (servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
- h. Ricevuta comprovante il versamento di Euro 20,00 a favore dell'A.N.A.C. (istruzioni contenute sul sito internet: [www.avcp.it](http://www.avcp.it))
- i. D.G.U.E. (Documento di Gara Unico Europeo), debitamente compilato, solamente per le parti richieste dalla presente Richiesta di Offerta, utilizzando il modulo allegato (allegato 7), che dovrà essere sottoscritto dal Legale rappresentante della Ditta e inserito nella busta amministrativa.

Gli operatori economici potranno riutilizzare le informazioni fornite in un D.G.U.E. già utilizzato in una procedura d'appalto precedente, purché le informazioni siano ancora valide e pertinenti. In tale caso dovranno indicarne i relativi estremi.

2.3 Tutti i documenti dovranno essere firmati digitalmente.

2.4 Le cause di esclusione dalla gara sono stabilite dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

2.5 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda (mancanza di elementi, incompletezza, irregolarità essenziale degli elementi), con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed all'offerta economica di cui al precedente punto 2.2, lett. c) e d), potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la Stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano presentate, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone i contenuti ed i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

## **ART. 5 ONERI PER LA SICUREZZA**

1. Saranno a totale carico degli operatori economici partecipanti gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti all'attività svolta.

2. Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione della fornitura oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., sono stati valutati pari a zero.
3. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non sarà richiesta la redazione del D.U.V.R.I., in quanto trattasi di sola fornitura senza installazione.

## **ART. 6**

### **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA**

1. L'acquisto di cui all'art. 2 della presente Richiesta di Offerta avverrà mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 6, e 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e dell'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e s.m.i.
2. L'aggiudicazione della fornitura sarà effettuata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il metodo aggregativo compensatore tramite la seguente formula (classificata sul M.E.P.A. come concava alla migliore offerta interdipendente con esponente  $\alpha = 1$ ):

$$I_{(a)} = \sum_n [W_i \cdot V_{(a)i}]$$

dove:

$I_{(a)}$  = indice di valutazione dell'offerta ( $a$ );

$n$  = numero totale dei requisiti di valutazione dell'offerta ( $a$ );

$W_i$  = peso attribuito al requisito ( $i$ );

$V_{(a)i}$  = coefficiente della prestazione dell'offerta ( $a$ ) rispetto al requisito ( $i$ ), variabile tra zero e uno;

$\sum_n$  = sommatoria.

- 2.1 Gli eventuali arrotondamenti  $V_{(a)i}$  saranno effettuati fino alla quarta cifra decimale;
- 2.2 Il punteggio totale massimo di 100 punti sarà così ripartito:
  - offerta tecnica: 70 punti
  - offerta economica: 30 punti
3. Fermo restando il rispetto di tutte le clausole, condizioni e specifiche tecniche che regolano la fornitura indicate al successivo art. 10, l'offerta tecnica, impegnativa per la Ditta, dovrà essere redatta articolandola per punti, per consentire la valutazione degli aspetti quantitativi e qualitativi più rilevanti, secondo lo schema indicato al successivo punto 3.1, ai quali potranno essere attribuiti i seguenti punteggi massimi:
  - A) *"costi energetici ed ambientali di esercizio del veicolo offerto"*  
punteggio massimo ottenibile: 12 punti ( $W_1 = 12$ );
  - B) *"emissioni sonore del veicolo offerto"*  
punteggio massimo ottenibile: 12 punti ( $W_2 = 12$ );
  - C) *"sostenibilità energetica: coibentazione del vano biblioteca"*  
punteggio massimo ottenibile: 12 punti ( $W_3 = 12$ );
  - D) *"innovazione"*  
punteggio massimo ottenibile: 12 punti ( $W_4 = 12$ );

- E) *“assistenza e manutenzione”*  
punteggio massimo ottenibile: 12 punti ( $W_5 = 12$ ), di cui:  
E.1) sub-criterio *“estensione della garanzia della casa costruttrice del veicolo offerto”*  
punteggio massimo ottenibile: 6 punti;  
E.2) sub-criterio *“pacchetti di manutenzione del veicolo offerto”*  
punteggio massimo ottenibile: 6 punti;
- F) *“tempi di consegna”*  
punteggio massimo ottenibile: 10 punti ( $W_6 = 10$ ).
- 3.1 La commissione di gara, nella valutazione degli elementi quantitativi e qualitativi delle offerte tecniche, si atterrà ai seguenti criteri:

A) *“costi energetici ed ambientali di esercizio del veicolo offerto”*

Il criterio valorizzerà l'impatto ambientale dei veicoli offerti in termini di emissioni di sostanze inquinanti e consumi di carburante, attraverso la stima dei relativi “costi di esercizio”.

I “costi di esercizio energetici ed ambientali” saranno valutati in conformità alla procedura definita dalla Direttiva (CE) n. 2009/33, recepita con D.Lgs. n. 24/2011, sulla base dei valori dichiarati dai costruttori per i consumi e le emissioni inquinanti di anidride carbonica ( $CO_2$ ) – ciclo di prova “WHTC”, nonché per le emissioni allo scarico di ossidi di azoto ( $NO_x$ ), idrocarburi incombusti ( $HC$ ) e particolato ( $PM$ ) rilevate ai fini dell'omologazione “Euro VI” (ciclo di prova “WHTC”) ai sensi della vigente normativa europea relativa ai veicoli “pesanti” – Regolamento (CE) n. 595/2009, modificato dal Regolamento (UE) n. 582/2011 e dal Regolamento (UE) n. 133/2014:

$$C_{(a)} = C_{(a)\_consumi} + C_{(a)\_emissioni}$$

dove:

$C_{(a)}$  = costi di esercizio dell'offerta ( $a$ );

$C_{(a)\_consumi}$  = costi di esercizio energetici dell'offerta ( $a$ );

$C_{(a)\_emissioni}$  = costi di esercizio delle emissioni inquinanti dell'offerta ( $a$ ).

I costi di esercizio energetici, determinati dai consumi di carburante (gasolio), saranno valutati come segue:

$$C_{(a)\_consumi} = C_{gasolio} \cdot CC_{(a)} = 0,0006 \cdot CC_{(a)}$$

con:

$CC_{(a)}$  = consumi di carburante del veicolo offerto ( $a$ ), quantificati in  $\frac{g}{kWh}$ ;

$C_{gasolio}$  = costo pre-accisa del gasolio del mese di giugno 2017 (rif. *Ministero dello Sviluppo Economico* – ultima rilevazione disponibile), quantificato in  $0,0006 \frac{€}{g}$ .



I costi di esercizio determinati dalle emissioni inquinanti saranno valutati come segue:

$$C_{(a)\text{-emissioni}} = C_{(a)\text{-CO}_2} + C_{(a)\text{-NO}_x} + C_{(a)\text{-HC}} + C_{(a)\text{-PM}} = 0,00004 \cdot E_{(a)\text{-CO}_2} + \\ + 0,0088 \cdot E_{(a)\text{-NO}_x} + 0,002 \cdot E_{(a)\text{-HC}} + 0,174 \cdot E_{(a)\text{-PM}}$$

con:

$C_{(a)\text{-CO}_2}, C_{(a)\text{-NO}_x}, C_{(a)\text{-HC}}, C_{(a)\text{-PM}}$  = costi di esercizio imputabili alle emissioni di anidride carbonica ( $CO_2$ ), ossidi di azoto ( $NO_x$ ), idrocarburi incombusti ( $HC$ ) e particolato ( $PM$ ) del veicolo offerto ( $a$ );

$E_{(a)\text{-CO}_2}, E_{(a)\text{-NO}_x}, E_{(a)\text{-HC}}, E_{(a)\text{-PM}}$  = emissioni di anidride carbonica ( $CO_2$ ), ossidi di azoto ( $NO_x$ ), idrocarburi incombusti ( $HC$ ) e particolato ( $PM$ ) del veicolo offerto ( $a$ ) dichiarati dal costruttore, quantificati in  $\frac{g}{kWh}$  ;

0,00004 – 0,0088 – 0,002 – 0,174 = costi delle emissioni di anidride carbonica ( $CO_2$ ), ossidi di azoto ( $NO_x$ ), idrocarburi incombusti ( $HC$ ) e particolato ( $PM$ ), quantificati in  $\frac{€}{g}$  dal D.Lgs. n. 24/2011 di attuazione della Direttiva (CE) n. 2009/33.

La commissione di gara attribuirà quindi ai “costi di esercizio energetici ed ambientali” così determinati, quantificati in  $\frac{€}{kWh}$ , i seguenti coefficienti  $V_{(a)1}$ :

$$V_{(a)1} = \frac{C_{(a)\text{min}}}{C_{(a)}}$$

con:

$C_{(a)}$  = costi di esercizio dell'offerta ( $a$ );

$C_{(a)\text{min}}$  = minor costo di esercizio determinato, a cui verrà assegnato, pertanto, un coefficiente pari ad 1.

A tal fine i concorrenti dovranno allegare la documentazione da cui possano essere desunti i consumi energetici e le emissioni inquinanti di  $CO_2$  dei veicoli offerti, nonché la documentazione idonea a comprovarne l'omologazione “Euro VI” ed i relativi valori delle emissioni di ossidi di azoto ( $NO_x$ ), idrocarburi incombusti ( $HC$ ) e particolato ( $PM$ ) – a titolo esemplificativo: schede tecniche dei veicoli, certificati di omologazione, dichiarazioni dei costruttori, ...

B) “emissioni sonore del veicolo offerto”

Il criterio valorizzerà l'impatto ambientale dei veicoli offerti in termini di emissioni sonore, sulla base dei valori dichiarati dai costruttori e rilevati in sede di omologazione, rispetto ai limiti stabiliti nell'Allegato I del D.M. Ministero dei Trasporti del 14 dicembre 2007, di recepimento della Direttiva 2007/34/CE, per i veicoli “in movimento” con motore di potenza pari o superiore a 75 kW ed inferiore a 150 kW.

Il livello sonoro dei veicoli “in movimento”,  $p_{acust.}$ , quantificato in  $dB(A)$ , sarà valutato dalla commissione di gara mediante l’attribuzione dei seguenti coefficienti  $V_{(a)2}$ :

$p_{acust.} = 78$	0 punti
$78 < p_{acust.} \leq 77$	0,33 punti
$77 < p_{acust.} \leq 76$	0,66 punti
$p_{acust.} < 76$	1 punto

A tal fine i concorrenti dovranno allegare la documentazione da cui possano essere desunte le emissioni sonore di omologazione dei veicoli offerti – a titolo esemplificativo: schede tecniche dei veicoli, certificati di omologazione, dichiarazioni dei costruttori, ...

C) “sostenibilità energetica: coibentazione del vano biblioteca”

Il criterio valorizzerà l’implementazione di materiali caratterizzati da bassa conducibilità termica / elevate proprietà di isolamento termico nella realizzazione della coibentazione del vano biblioteca.

A tal fine i concorrenti dovranno indicare, in sede di offerta, il materiale isolante che intendono implementare nella realizzazione del vano biblioteca ed allegare la documentazione idonea ad individuarne la sua *conducibilità termica*  $\lambda$  (schede tecniche, dichiarazioni dei fabbricanti, ...).

Il parametro della conducibilità termica  $\lambda$ , quantificato in  $W/m \cdot K$ , sarà valutato dalla commissione di gara mediante l’attribuzione dei seguenti coefficienti  $V_{(a)3}$ :

$\lambda = 0,035$	0 punti
$0,035 < \lambda \leq 0,031$	0,33 punti
$0,031 < \lambda \leq 0,027$	0,66 punti
$\lambda < 0,027$	1 punto

D) “innovazione”

Il criterio valorizzerà la presentazione di progetti innovativi, rispetto alle specifiche tecniche ed alle prescrizioni individuate dal Disciplinare tecnico allegato alla presente Richiesta di Offerta (allegato 1), in merito all’allestimento ed alle dotazioni impiantistiche implementate a bordo del mezzo. La commissione di gara valuterà i progetti presentati sulla base dei seguenti criteri discrezionali:

non pertinenti / inadeguate	0 punti
parzialmente pertinenti / adeguate	0,33 punti
pertinenti ed adeguate	0,66 punti
pertinenti, adeguate ed innovative	1 punto

I coefficienti  $V_{(a)4}$  attribuiti alle offerte presentate saranno determinati calcolando la media dei punteggi attribuiti discrezionalmente ad esse dai singoli commissari secondo lo schema sopra riportato.

E) *“assistenza e manutenzione”*

- sub-criterio *“estensione della garanzia della casa costruttrice del veicolo offerto”*:

Il sub-criterio valorizzerà l'estensione della garanzia del veicolo, rispetto a quanto previsto dalla casa costruttrice ai sensi della vigente legislazione, nella seguente misura:

nessuna estensione	0 punti
estensione garanzia 2 anni	0,50 punti
estensione garanzia 4 anni	1 punto

- sub-criterio *“pacchetti di manutenzione del veicolo offerto”*:

Il sub criterio valorizzerà la presenza di pacchetti di manutenzione in dotazione al mezzo, aggiuntivi rispetto a quanto previsto dalla casa costruttrice ai sensi della vigente legislazione, nella seguente misura:

nessuna pacchetto manutentivo	0 punti
pacchetto manutentivo “tagliandi” 2 anni	0,25 punti
pacchetto manutentivo “tagliandi” 4 anni	0,50 punti
pacchetto manutentivo “tagliandi” 6 anni	0,75 punti
pacchetto manutentivo “tagliandi” 8 anni	1 punto

F) *“tempi di consegna”*

Il criterio *“tempi di consegna”* valorizzerà la riduzione dei tempi di consegna del mezzo rispetto a quanto stabilito all'art. 3 della presente Richiesta di Offerta, attribuendo alle offerte i seguenti coefficienti  $V_{(a)6}$ :

nessuna riduzione	0 punti
15 giorni	0,33 punti
30 giorni	0,66 punti
45 giorni	1 punto

4. I coefficienti  $V_{(a)i}$  attribuiti alle offerte per i criteri *“costi energetici ed ambientali di esercizio del veicolo offerto”*, *“emissioni sonore del veicolo offerto”*, *“sostenibilità energetica: coibentazione del vano biblioteca”*, *“innovazione”* e *“tempi di consegna”* saranno moltiplicati per i corrispondenti pesi  $W_i$ , al fine di determinare i punteggi ad essi relativi. I coefficienti attribuiti alle offerte per i sub-criteri *“estensione della garanzia della casa costruttrice del veicolo offerto”* e *“pacchetti di manutenzione del veicolo offerto”* saranno moltiplicati per i relativi sub-pesi e successivamente sommati per determinare il punteggio complessivo relativo al criterio di valutazione *“assistenza e manutenzione”*.

5. La commissione procederà quindi a riparametrare i punteggi attribuiti alle offerte, ai sensi del precedente punto 4, per i criteri di valutazione “*emissioni sonore del veicolo offerto*”, “*sostenibilità energetica: coibentazione del vano biblioteca*”, “*innovazione*”, “*assistenza e manutenzione*” e “*tempi di consegna*”, rapportandoli al migliore punteggio assegnato per ognuno di essi; in tal modo, la migliore offerta, relativamente ad ogni singolo criterio, riceverà la massima valutazione prevista – 12 punti per i criteri di valutazione “*emissioni sonore del veicolo offerto*”, “*sostenibilità energetica: coibentazione del vano biblioteca*”, “*innovazione*” e “*assistenza e manutenzione*”, 10 punti per il criterio di valutazione “*tempi di consegna*” – e le valutazioni delle restanti offerte saranno riproporzionate su tale valutazione.
- La somma dei punteggi riparametrati ottenuti per i 4 sopra citati 6 criteri di valutazione determinerà quindi il punteggio complessivo della componente tecnica delle offerte presentate, che sarà a sua volta riparametrato, in modo che la migliore offerta tecnica nel suo complesso ottenga il punteggio massimo previsto, pari a 70 punti (punto 2.2).
6. La componente economica delle offerte sarà valutata mediante l’attribuzione di coefficienti ottenuti rapportando gli importi offerti, espressi in termini di ribasso rispetto all’importo posto a base di gara, al maggior ribasso proposto  $\left( \frac{R_{(a)}}{R_{(a)\max}} \right)$ , a cui sarà pertanto assegnato un coefficiente pari ad 1. I coefficienti così determinati saranno quindi moltiplicati per il peso individuato per la componente economica al punto 2.2 del presente articolo, pari a 30, al fine di determinare i relativi punteggi.
7. L’Amministrazione procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi e nei modi di cui all’art. 97, commi 3 e 3bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
8. L’Amministrazione potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Saranno considerate inammissibili le offerte di cui all’art. 59, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
9. Le offerte duplici o comunque condizionate non saranno ritenute valide e non saranno prese in considerazione.
10. L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva sarà comunque subordinata alla verifica dei requisiti di ordine generale.
11. La Ditta aggiudicataria, entro dieci giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, dovrà produrre i documenti utili al perfezionamento contrattuale.
12. L’aggiudicazione avverrà comunque sotto la condizione che la Ditta aggiudicataria non sia incorsa in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
13. I mancati adempimenti connessi e conseguenti all’aggiudicazione, comporteranno l’annullamento della medesima e l’incameramento della garanzia provvisoria. Comporterà identica conseguenza il ritiro dell’offerta o la rinuncia all’offerta successiva all’apertura della gara. La fornitura potrà essere affidata al concorrente che segue nella graduatoria. L’offerta del concorrente sarà vincolante sin dalla sua presentazione.
14. L’offerta dovrà essere valida fino al completamento della fornitura.
15. In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Torino, si procederà con la Ditta aggiudicataria alla stipulazione del relativo contratto, con firma digitale, sulla piattaforma telematica M.E.P.A.

16. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e sarà sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 1, comma 3, della Legge n. 135/2012.
17. All'offerta economica dovrà essere allegato, dalle Ditte concorrenti, un prospetto contenente l'indicazione dei prezzi unitari di eventuali ulteriori forniture (allegato 9), in modo da permettere a questa Civica Amministrazione di utilizzare, per un ulteriore acquisto di tali forniture, la differenza tra l'importo posto a base di gara e il prezzo offerto dalla Ditta risultata aggiudicataria, previa verifica della congruità dei prezzi offerti. I prezzi indicati costituiranno una mera indicazione per la sola finalità sopraindicata e saranno influenti ai fini dell'aggiudicazione del presente appalto.

## **ART. 7 GARANZIA PROVVISORIA**

1. Per essere ammessa alla gara, l'offerta dovrà essere corredata dal versamento di una garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sotto forma di cauzione o fidejussione, pari al 2% dell'importo posto a base di gara.
2. La cauzione potrà essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti (fermo restando il limite all'utilizzo di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007), con bonifico, con assegno circolare o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice.
3. La garanzia fideiussoria a scelta dell'Appaltatore potrà essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che siano sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
4. La garanzia dovrà avere validità per almeno 180 giorni e dovrà prevedere espressamente:
  - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
  - b) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile;
  - c) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
  - d) l'impegno del garante al rinnovo della garanzia per ulteriori 60 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della Civica Amministrazione, nel corso della procedura.Ai sensi dell'art. 93, comma 8 bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la garanzia fideiussoria dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del medesimo decreto.
5. La garanzia dovrà altresì essere corredata, a pena d'esclusione, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Ai sensi del medesimo comma 8 dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il presente punto non si applica alle microimprese,

alle piccole e medie imprese ed ai raggruppamenti temporanei o ai consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese o da piccole e medie imprese.

6. E' ammessa la riduzione della cauzione alle condizioni previste all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In tal caso la garanzia dovrà essere corredata da dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, o da idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti che consentono all'offerente di fruire della suddetta riduzione.
7. Per quanto non previsto nel presente articolo si fa rimando all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
8. Lo svincolo della garanzia nei confronti delle ditte non aggiudicatarie avverrà nei termini previsti dall'art. 93, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
9. La garanzia coprirà la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di comunicazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011; la garanzia sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
10. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi costituenti, tutte le imprese raggruppate o consorziate dovranno possedere la documentazione citata nel presente articolo o effettuare le dichiarazioni previste per usufruire delle riduzioni; inoltre, la garanzia dovrà riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.
11. Qualora non si proceda al perfezionamento dell'affidamento per fatto dell'Aggiudicatario, la garanzia sarà incamerata a titolo di risarcimento danni.

## **ART. 8 GARANZIA DEFINITIVA**

1. La Ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dovrà costituire una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fidejussione, pari al 10% dell'importo di aggiudicazione (al netto dell'I.V.A.), costituita nelle forme e con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo.
2. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
3. La garanzia definitiva sarà prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.
4. La garanzia definitiva, inoltre, garantirà la stazione anche per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: ai sensi dell'art. 103, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Stazione appaltante avrà diritto a rivalersi direttamente sulla garanzia definitiva per l'applicazione delle stesse.

5. Qualora, per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, la Stazione appaltante potrà richiedere il reintegro della stessa per una somma di pari importo.
6. La Stazione appaltante avrà altresì diritto di valersi della garanzia definitiva nei seguenti casi:
  - a. per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore;
  - b. per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei degli addetti all'esecuzione della fornitura.
7. La mancata costituzione della garanzia definitiva determinerà:
  - a. la decadenza dell'affidamento;
  - b. l'acquisizione, da parte della Stazione appaltante, della garanzia provvisoria di cui all'art. 93, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
  - c. l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
8. Ai sensi dell'art. 93, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la cauzione definitiva potrà essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti (fermo restando il limite all'utilizzo di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007), con bonifico, con assegno circolare o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice.
9. Ai sensi dell'art. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la garanzia fidejussoria, a scelta dell'Appaltatore, potrà essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che siano sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative dovranno essere conformi agli schemi tipo di cui all'art. 103 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
10. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
  - b. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile;
  - c. l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
11. Raggruppamenti temporanei: in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fidejussorie e le garanzie assicurative dovranno essere presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
12. La garanzia definitiva sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'appalto, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.
13. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permarrà fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione (allegato 5).
14. Con riferimento alle modalità di svincolo, si richiama il disposto dell'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

**ART. 9**  
**SUBAPPALTO**

1. La Ditta aggiudicataria sarà tenuta ad eseguire in proprio la fornitura oggetto della presente Richiesta di Offerta. Il contratto non potrà essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. E' ammesso il ricorso al subappalto nei modi e termini di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
3. Al contratto di subappalto si applicheranno, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 30, 35, 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così come richiamati dall'art. 105 del medesimo decreto legislativo.
4. Ai sensi dell'art. 105, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., senza autorizzazione dell'Amministrazione sarà vietato alla Ditta aggiudicataria cedere in subappalto l'esecuzione della fornitura oggetto della presente Richiesta di Offerta. Il subappalto senza il consenso della stazione appaltate o in presenza di qualsiasi atto diretto a nascondere, darà diritto all'Amministrazione di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.
5. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto.
6. La Stazione appaltante provvederà al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 105, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., entro 30 giorni dalla relativa richiesta. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intenderà concessa. I termini saranno ridotti della metà nei casi previsti dall'art. 105, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
7. L'eventuale subappalto non potrà superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto. E' fatto obbligo all'Aggiudicatario di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
8. All'atto dell'offerta i soggetti partecipanti alla procedura dovranno indicare le forniture o parti delle forniture che intendano subappaltare. E' fatto obbligo alla Ditta concorrente di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
9. L'Aggiudicatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di inizio della prestazione, unitamente alla trasmissione della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo allo stesso dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
10. L'Aggiudicatario dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali, da apposita verifica, risulti la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
11. L'aggiudicatario che si avvale del subappalto dovrà allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.



Le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si applicheranno anche ai raggruppamenti temporanei ed alle società consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendano eseguire direttamente le prestazioni scorporabili. E' consentita, in deroga all'art. 48, comma 9, primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

12. Salvo i casi previsti dall'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore sarà responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi; il Contraente principale sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante.
13. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Aggiudicatario o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, ed in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a detto personale, si richiama il disposto dell'art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
14. Nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni da questi eseguite.
15. In conformità al Piano Comunale Anticorruzione per il triennio 2015-2017, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale del 3 febbraio 2015, n. mecc. 2015 00392/049, ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non saranno autorizzati i subappalti richiesti dall'Aggiudicatario in favore di imprese che abbiano partecipato come concorrenti alla stessa gara.

#### **ART. 10 SPECIFICHE TECNICHE, CLAUSOLE E CONDIZIONI**

Le specifiche tecniche e le condizioni della fornitura sono riportate nel Disciplinare tecnico allegato alla presente Richiesta di Offerta (allegato 1).

#### **ART. 11 TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI**

1. La Ditta aggiudicataria sarà tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Pertanto, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto, la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e copia del documento d'identità dei suddetti soggetti delegati. Inoltre, l'Appaltatore inserirà nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori un'apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.
2. Qualora l'Aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto stipulato si risolverà ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

3. La Stazione appaltante verificherà, in occasione di ogni pagamento all'Aggiudicatario e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

## **ART. 12 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO**

1. La ditta aggiudicataria è tenuta a presentare, entro 10 giorni consecutivi dalla data di comunicazione, che avverrà tramite piattaforma M.E.P.A., la documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.
2. Comunicazione nominativo Rappresentante;  
La Ditta aggiudicataria dovrà designare una persona con funzioni di "Rappresentante", il cui nominativo dovrà essere notificato alla Stazione appaltante. Il Rappresentante avrà il compito di decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Rappresentante, che dovrà essere munito di delega espressa da parte della Ditta aggiudicataria, dovranno intendersi fatte direttamente all'Aggiudicataria stessa. Detto Rappresentante dovrà essere facilmente rintracciabile, anche mediante telefono cellulare fornito dalla Ditta aggiudicataria. Quest'ultima sarà tenuta a fornire prova del regolare adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente articolo.
3. Mancata conclusione del rapporto contrattuale;  
Qualora, per motivi diversi, non dovesse concludersi il rapporto contrattuale con il primo migliore offerente, sarà facoltà della Civica Amministrazione affidare la fornitura al concorrente che segue in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento dei danni.

## **ART. 13 IMPEGNO PREZZI**

I prezzi offerti saranno impegnativi per tutta la durata della fornitura e non potranno essere soggetti a revisione alcuna per aumenti che comunque dovessero verificarsi posteriormente all'offerta economica e per tutto il periodo contrattuale.

## **ART. 14 TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA – PERSONALE**

1. La Ditta aggiudicataria sarà tenuta all'osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni, nonché delle norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.
2. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a propria cura e spese, a tutti gli obblighi che Le derivano dall'esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché quelle in vigore nelle località in cui sarà prestata la fornitura oggetto dell'appalto, presso i seguenti organismi: I.N.P.S., I.N.A.I.L., A.S.L., Laboratori di Sanità Pubblica, Ispettorato del Lavoro e VV.F.

3. La Ditta aggiudicataria dovrà applicare, nei confronti dei lavoratori occupati nel presente appalto, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono le forniture, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni, ed in genere ogni altro contratto collettivo che dovesse venire successivamente stipulato per la categoria stessa.
4. L'Aggiudicatario sarà responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 105, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
5. Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), relativa a personale dipendente dell'Aggiudicatario, o del subappaltatore, o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
6. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente punto 5 del presente articolo, il Responsabile unico del procedimento (di seguito R.U.P.) inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Aggiudicatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Aggiudicatario del contratto, ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente, nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
7. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di predisporre accurati controlli sull'osservanza, da parte della Ditta aggiudicataria, delle norme di cui ai precedenti commi, riservandosi, nel caso di inosservanza di tali norme, di procedere all'immediata risoluzione del contratto, fermo restando il diritto a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza.

#### **ART. 15**

#### **CONTROLLI SULL'ESECUZIONE E COLLAUDO**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito D.E.C.) sono attribuite al Funzionario individuato con specifico atto della Stazione appaltante, il cui nominativo è indicato in calce alla presente Richiesta di Offerta, come previsto al comma 2 del succitato articolo; il medesimo svolge, come previsto all'art. 102, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, anche con il supporto degli assistenti eventualmente nominati ed i referenti del Servizio destinatario della fornitura.
2. La regolare esecuzione è accertata previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali; Le attività di verifica sono dirette a certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dalla presente Richiesta di Offerta, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

3. La Civica Amministrazione verificherà preliminarmente, a propria cura e spese, la conformità delle caratteristiche tecniche, degli accessori, delle dotazioni opzionali e degli allestimenti implementati sul mezzo, a quanto prescritto dalla presente Richiesta di Offerta, in data e luogo da concordarsi con la Ditta aggiudicataria della fornitura.
4. Le eventuali difformità riscontrate e segnalate in sede di verifica dovranno essere risolte prima della consegna.
5. In caso di difformità gravi da quanto richiesto dalla presente Richiesta di Offerta, la Civica Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione ed alla risoluzione del contratto, previo incameramento della cauzione versata a titolo di risarcimento danni.
6. In tal caso la Città si riserva la facoltà di affidare la fornitura alla Ditta che segue nell'ordine in graduatoria.
7. A seguito della verifica tecnica di cui al precedente punto 3, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla consegna del veicolo, immatricolato e franco di ogni spesa di trasporto, presso la sede indicata dall'Amministrazione, entro i termini stabiliti nella presente Richiesta di Offerta.
8. A consegna avvenuta, la Civica Amministrazione provvederà al controllo ed al collaudo della fornitura, per accertare che essa sia conforme alle caratteristiche richieste.
9. Per le operazioni di controllo la Stazione appaltante si avvarrà di tecnici propri, di Enti pubblici o Istituti legalmente riconosciuti, o di professionisti esterni.
10. In caso di mancata rispondenza del veicolo alle caratteristiche ed ai requisiti richiesti, le spese sostenute da questa Civica Amministrazione per le sopraccitate operazioni di controllo saranno a carico dell'Aggiudicatario, fermo restando ogni altro addebito.
11. Qualora sorgessero contestazioni sulle caratteristiche del mezzo e degli allestimenti ed accessori forniti, le parti saranno tenute ad accettare in modo definitivo ed impegnativo le risultanze delle analisi e delle prove di collaudo effettuate presso le strutture individuate dalla Città.
12. Il collaudo sarà considerato positivo nel caso in cui:
  - il veicolo sia conforme, in ogni suo componente, impianto, accessorio ed allestimento, a quanto richiesto nella presente Richiesta di Offerta e nell'allegato Disciplinare tecnico (allegato 1), non presenti malfunzionamenti e sia pronto per essere messo in servizio (condizioni ottimali di pulizia, rifornimento di carburante, ...);
  - le eventuali non conformità riscontrate in sede di verifica tecnica preliminare siano state risolte;
  - il veicolo sia stato regolarmente immatricolato a cura e spese della ditta fornitrice, nelle modalità richieste dalla presente Richiesta di Offerta;
  - il veicolo sia munito di tutta la documentazione tecnica contrattualmente prevista.
13. All'esito positivo del collaudo, il R.U.P., come previsto all'art. 102, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, emette idoneo certificato di conformità utilizzando il fac-simile allegato alla presente Richiesta di Offerta (allegato 8).
14. Detto certificato verrà trasmesso alla Ditta per la sottoscrizione e dovrà essere inserito sulla piattaforma unitamente alla fattura elettronica.
15. Successivamente si procederà alla liquidazione delle prestazioni, nei modi e termini di cui al successivo art. 19.
16. In presenza di riscontrate non conformità, il Responsabile unico del procedimento provvederà ad inoltrare formale diffida all'Aggiudicatario.

17. I materiali rifiutati dovranno essere ritirati immediatamente dalla Ditta aggiudicataria a proprio rischio e spese; in difetto, tali materiali rimarranno nei locali di proprietà dell'Amministrazione a rischio, pericolo e spese della Ditta aggiudicataria, con esonero dell'Amministrazione da ogni responsabilità per la loro conservazione e custodia.
18. Qualora il fornitore non provveda ad adempiere a quanto sopra, la Civica Amministrazione potrà far eseguire il contratto da altri, a carico ed a maggiori spese del fornitore inadempiente, fatta salva l'applicazione delle penalità previste dalla presente Richiesta di Offerta e alla sospensione del contratto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
19. Resta inteso che l'esito positivo del collaudo non costituisce accettazione senza riserve del veicolo da parte della Città, avendo quest'ultima il diritto di denunciare successivamente eventuali malfunzionamenti e vizi palesi ed occulti, nel più breve tempo possibile dalla data dell'avvenuta scoperta.
20. Il periodo di assistenza tecnica / garanzia decorrerà dalla data di consegna ed accettazione – collaudo con esito positivo – del veicolo.
21. La verifica tecnica, eseguita preliminarmente sul mezzo prima della consegna, indipendentemente dal suo esito, non potrà in alcun caso ritenersi sostitutiva del collaudo finale di accettazione.
22. Eventuali danni / difetti / non conformità riscontrate in sede di collaudo dovranno essere risolte entro il termine che sarà insindacabilmente fissato dalla Stazione appaltante.
23. In tale circostanza la Ditta aggiudicataria del lotto non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso di sorta, ai quali essa dichiara fin dal principio di rinunciare.
24. Qualora nel corso della durata della fornitura, la Ditta aggiudicataria proponesse modifiche / integrazioni a quanto contrattualmente previsto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di accettare tali modifiche, qualora prive di oneri aggiuntivi e ritenute migliorative, dopo presentazione del relativo campione e formale dichiarazione di accettazione.

#### **ART. 16 PENALITA'**

1. La Ditta aggiudicataria, nell'esecuzione della fornitura previsto dalla presente Richiesta di Offerta, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e dei regolamenti concernenti la fornitura stessa e sarà tenuta ad effettuare la fornitura con correttezza e buona fede.
2. Ove si verificano inadempienze, irregolarità, non conformità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, il Responsabile unico del procedimento, anche a seguito di segnalazioni da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, procederà all'applicazione delle penali previste.
3. E' fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di procedere per il risarcimento del danno ulteriore.
4. L'applicazione delle penali non precluderà eventuali azioni giudiziarie da parte della Città di Torino.
5. Per inadempimento o per ritardato, irregolare, non conforme adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali saranno applicate, ai sensi dell'art. 113bis, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente in misura non superiore

- al 10%, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo ovvero all'eventuale inadempimento o irregolare o non conforme fornitura.
6. Qualora l'inadempienza contrattuale, così come esplicitata, determini un importo massimo della penale superiore alla percentuale sopra indicata, il R.U.P. potrà promuovere l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.
  7. In particolare le penali saranno applicate nei casi sotto indicati:
    - 7.1 ritardo nella consegna:

Per inosservanza dei termini di consegna di cui all'art 3 della presente Richiesta di Offerta, sarà applicata, per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna del veicolo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, una penale pari all'1 per mille del corrispettivo della fornitura (I.V.A. esclusa), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Sarà considerata ritardo anche la mancata consegna, unitamente al veicolo, di quanto richiesto a corredo dello stesso nell'art. 3 del Disciplinare tecnico allegato alla presente Richiesta di Offerta.
    - 7.2 carenze qualitative:

La mancata risoluzione / eliminazione delle non conformità segnalate in sede di verifica tecnica preliminare, di cui all'art. 15 della presente Richiesta di Offerta, o riscontrate in sede di collaudo alla consegna e non eliminate / risolte entro il termine massimo indicato dalla Città comporterà l'applicazione di una penale pari allo 0,5 per mille del valore della fornitura (I.V.A. esclusa).
    - 7.3 inosservanza alle condizioni della presente Richiesta di Offerta:

In caso di inosservanze di lieve entità delle condizioni della presente Richiesta di Offerta, per le quali non sia stata fissata una penalità specifica, sarà applicata una penalità, calcolata sul valore della fornitura aggiudicata, pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale (I.V.A. esclusa).
  8. Ai sensi e nei modi di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Stazione appaltante risolverà il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, ovvero qualora l'esecuzione della fornitura ritardi per negligenza dell'Appaltatore.
  9. E' ammessa, su motivata richiesta dell'Esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando questi dimostri che l'inadempienza non è a lui imputabile.
  10. Nelle circostanze speciali espressamente indicate dall'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il D.E.C. potrà disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto.
  11. Le penali saranno applicate dal Responsabile unico del procedimento in sede di conto finale, o in occasione del rilascio del certificato di regolare esecuzione (allegato 5).
  12. Le penali saranno addebitate per compensazione a valere sulle fatture ammesse al pagamento, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di rivalersi sulla cauzione definitiva.
  13. La comunicazione di avvio del procedimento di applicazione delle penali avverrà nei modi e nei termini di cui alla Legge n. 241/1990 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"). In caso di contestazione dell'inadempimento da parte dell'Amministrazione, il Fornitore dovrà comunicare, per iscritto, le proprie giustificazioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette giustificazioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate le penali stabilite al punto 7 del presente articolo.

14. Qualora l'Esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la Stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura di assegnazione di un termine all'Esecutore per compiere la fornitura in ritardo, qualora l'inadempimento permanga, potrà procedere d'ufficio all'acquisizione della fornitura ad al suo completamento in danno dell'Esecutore inadempiente.
15. Per quanto non espressamente indicato si richiamano le disposizioni contenute nel Libro Quarto (Delle obbligazioni) del Codice civile, in quanto compatibili.

#### **ART. 17**

#### **SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Nelle circostanze espressamente indicate dall'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Direttore dell'esecuzione del contratto potrà disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto.
2. Nel caso di sospensioni totali o parziali della fornitura disposte dalla Stazione appaltante, l'Esecutore potrà richiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 del Codice civile.

#### **ART. 18**

#### **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il D.E.C., accertato che l'Appaltatore risulta gravemente inadempiente alle obbligazioni del contratto, invierà al Responsabile unico del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dai documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo potrà essere riconosciuto all'Appaltatore.
2. Il D.E.C. provvederà altresì a formulare all'Appaltatore inadempiente la contestazione degli addebiti, assegnando un termine non superiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
3. Il Responsabile unico del procedimento acquisirà e valuterà le controdeduzioni presentate, ovvero, scaduto il suddetto termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, proporrà alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto.
4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 del succitato articolo, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il D.E.C. avrà la facoltà di assegnare all'Appaltatore un nuovo termine per compiere le prestazioni oggetto del contratto, che, salvo i casi di urgenza, non potrà essere inferiore a 10 giorni lavorativi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo.
5. Scaduto anche il nuovo termine assegnato, il D.E.C. redigerà apposito verbale in contraddittorio con l'Appaltatore; qualora l'inadempimento permanga, la Stazione appaltante risolverà il contratto, fermo restando il pagamento delle penali e l'eventuale risarcimento del danno.

6. Il Responsabile unico del procedimento, fatte salve le modalità sopra indicate, potrà proporre la risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
7. In caso di risoluzione del contratto, il Responsabile unico del procedimento avrà la facoltà di assicurare l'esecuzione della fornitura con affidamento alla Ditta che segue immediatamente nella graduatoria, o ad altra impresa, nei modi e nei termini di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fatto salvo l'incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 103 del medesimo decreto legislativo a titolo di risarcimento danni.
8. Per quanto qui non previsto si farà riferimento alle norme del Codice civile in merito.

## **ART. 19 ORDINAZIONE E PAGAMENTO**

1. L'ordinazione avverrà per l'importo di aggiudicazione pari all'importo posto a base di gara al netto dello sconto indicato nell'offerta economica, oltre gli eventuali optional richiesti sulla base del listino allegato all'offerta economica, e costituirà impegno formale per l'Aggiudicatario a tutti gli effetti dal momento in cui essa sarà comunicata.
2. Il pagamento delle fatture sarà subordinato:
  1. alla verifica di conformità della fornitura, accertata con le modalità di cui all'art. 15;
  2. alla verifica di correttezza contributiva tramite l'acquisizione del D.U.R.C.
3. Le fatture, in regola con le vigenti disposizioni di legge, dovranno contenere tutti gli elementi idonei ad individuare la fornitura, secondo quanto sotto specificato.
4. In ottemperanza al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214, le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica.
5. La fattura elettronica dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati:
  1. codice univoco ufficio del Servizio scrivente: **A4VCVH**;
  2. numero C.I.G.: **71310432D8**;
  3. numero C.U.P.: **C19D17000180001**;
  4. n. determinazione di impegno spesa e n. ordine;
  5. codice IBAN completo;
  6. data di esecuzione della fornitura.
6. Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 192/2012, il pagamento dei corrispettivi avverrà entro 30 giorni dall'accettazione della fattura elettronica (corredata della certificazione di conformità debitamente firmata) sul sistema di interscambio (S.d.I.) gestito dall'Agenzia delle Entrate.
7. I termini di pagamento sono sospesi dal 10 dicembre di ogni anno fino al 10 gennaio successivo, in esito alle disposizioni del Regolamento Comunale di Contabilità.
8. Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dalla Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015), ed ai sensi del D.M. attuativo del 28 gennaio 2015 pubblicato in G.U. n. 27 del 03/02/2015, la fattura, emessa per l'importo complessivo della fornitura (con esposizione dell'I.V.A.), dovrà riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti". L'Amministrazione procederà conseguentemente, ai sensi di legge, alla liquidazione a favore



della Ditta aggiudicataria del corrispettivo al netto dell'I.V.A. (imponibile) ed al versamento di quest'ultima direttamente all'Erario.

9. Per le transazioni relative ai pagamenti ed in materia di tracciabilità dei flussi finanziari dovranno essere rispettate le disposizioni previste all'art. 11 della presente Richiesta di Offerta.

#### **ART. 20 RECESSO**

1. L'Amministrazione potrà recedere dal contratto in qualunque momento alle condizioni previste dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore, con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione appaltante prenderà in consegna la fornitura ed effettuerà il collaudo definitivo di cui al precedente art. 15.

#### **ART. 21 OSSERVANZA LEGGI E DECRETI**

1. La Ditta aggiudicataria sarà tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni vigenti e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma durante l'esecuzione del contratto, indipendentemente dalle disposizioni della Richiesta di Offerta.
2. In particolare, l'Amministrazione si riserva di procedere alla riduzione del contratto, in caso di diminuzione degli stanziamenti previsti, dovuta all'applicazione delle disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie.

#### **ART. 22 ONERI PER LA SICUREZZA E SICUREZZA SUL LAVORO**

1. La Ditta aggiudicataria si impegnerà ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.
2. Tale impegno sarà assunto dall'impresa già in sede di presentazione dell'offerta, mediante presentazione della "Dichiarazione di ottemperanza" (allegato 3).
3. Gli oneri derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione del contratto sono stati valutati pari a zero, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
4. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non sarà richiesta la redazione del D.U.V.R.I. in quanto trattasi di fornitura senza installazione.

#### **ART. 23 EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO**

L'offerta sarà immediatamente impegnativa per la Ditta aggiudicataria, e lo sarà per l'Amministrazione solo dopo l'adozione e l'esecutività del conseguente provvedimento di affidamento della fornitura e del relativo impegno di spesa.

#### **ART. 24**

#### **DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO**

1. Il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai sensi dell'art. 105, comma 1 del medesimo Decreto.
2. Ai sensi dell'art. 84 del Regolamento dei Contratti, le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe all'incasso successive al perfezionamento contrattuale, non avranno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate. La cessione dovrà essere notificata alla Stazione appaltante.
3. L'autorizzazione sarà rilasciata con determinazione del Dirigente, previa acquisizione della certificazione prevista dalla Legge n. 55/1190 e s.m.i.

#### **ART. 25**

#### **FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO**

1. In caso di fallimento della Ditta aggiudicataria, l'appalto si intenderà senz'altro revocato e questa Amministrazione provvederà a termini di legge.
2. La Ditta aggiudicataria si obbligherà per sé e per i propri eredi e aventi causa.
3. In particolare, in caso di fallimento della Ditta risultata aggiudicataria, si applicherà la procedura di cui all'art. 110 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
4. Per le altre modificazioni del contratto si applicheranno le disposizioni dell'art. 83 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino.

#### **ART. 26**

#### **SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI**

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico della Ditta aggiudicataria, comprese quelle contrattuali. Come specificato al precedente art. 19, l'Amministrazione, procederà, ai sensi di legge, al versamento dell'I.V.A. direttamente all'Erario.

#### **ART. 27**

#### **DOMICILIO E FORO COMPETENTE**

A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino – Area Metropolitana.

#### **ART. 28**

#### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente gara, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti della Stazione Appaltante. Il conferimento dei dati previsti dal bando e dai documenti di partecipazione richiesti (istanza di ammissione, patto di integrità, etc.) è

obbligatorio ai fini della partecipazione, pena l'esclusione. Il trattamento dei dati personali verrà eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati, l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

2. Nell'espletamento della fornitura, gli operatori addetti dovranno astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
3. La Ditta aggiudicataria si obbliga ad informare i propri dipendenti, circa i doveri di riservatezza nell'espletamento della fornitura.

### **ART. 29 COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La Commissione giudicatrice sarà nominata in conformità a quanto stabilito dall'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalle Linee guida n. 5 dell'A.N.A.C.

Con riferimento al comma 3 delle premesse delle medesime Linee guida, la Commissione sarà composta da tre membri interni all'Amministrazione.

### **ART. 30 RICHIESTA CHIARIMENTI**

Eventuali richieste di chiarimenti in merito alle prescrizioni contenute nella presente Richiesta di Offerta e nei relativi allegati potranno essere inoltrate con gli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma M.E.P.A. entro il 31 luglio 2017 e dal 1 settembre 2017 al 22 settembre 2017 – ore 10,00 (termine ultimo di richiesta chiarimenti).

### **ART. 31 RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO E ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Responsabile unico del procedimento: P.i. Nino PANICO

Direttore dell'esecuzione del contratto: Ing. Marco GIRAUDO

Punto Ordinante M.E.P.A.: Dott.ssa Agata GRASSO

Soggetto Stipulante: Dott.ssa Agata GRASSO

LA DIRIGENTE AD INTERIM  
Servizio Autorimesse  
Dott.ssa Agata GRASSO  
F.to digitalmente